

DL 18/2020

Art. 67 sospensione dell'attività degli uffici

Periodo 8 marzo – 31 maggio 2020

Sospensione delle attività di consulenza e di :

- Liquidazione e controllo
- Accertamento
- Riscossione e contenzioso

Quindi, non viene proseguita alcuna attività di verifica o di richiesta di documentazione. Per le procedure in essere di accertamento con adesione regole specifiche nella circolare n. 6 del 23 marzo 2020

DL 18/2020

Art. 67 sospensione dell'attività degli uffici

Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, in deroga allo Statuto dei diritti del contribuente, l'articolo 12 del d.lgs. n. 159/2015

Quindi :

- Accertamenti e cartelle ex 36 ter dpr 600/73 per il periodo di imposta 2015 potranno essere notificati entro il 31.12.2022**
- Stesso termine per le cartelle ex artt. 36 bis /600 e 54 bis dpr . 633/72 per il periodo di imposta 2016**

Quindi gli uffici si bloccano per (meno di) tre mesi ed hanno due anni e mezzo in più di tempo.....

DL 18/2020

Art. 68 sospensione dei termini di versamento dei carichi

Periodo 8 marzo – 31 maggio 2020

Sospensione dei versamenti derivanti da :

- **Cartelle di pagamento**
- **Accertamenti esecutivi**
- **Addebiti INPS**

I versamenti sospesi sono effettuati in una unica soluzione entro il 30 giugno 2020

DL 18/2020

Art. 68 sospensione dei termini di versamento dei carichi

Con riferimento agli accertamenti esecutivi la sospensione vale nel caso in cui gli stessi siano stati già affidati per la riscossione e sia eventualmnte in corso la rateazione

Come chiarito dalla circolare n. 6 del 23 marzo 2020, nel caso in cui l'accertamento non sia stato ancora affidato ma sia comunque scaduto il termine di presentazione del ricorso, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che non è possibile individuare un termine per il pagamento

DL 18/2020

Art. 68 sospensione dei termini di versamento dei carichi

Rottamazione e saldo e stralcio :

- **Prorogato al 31 maggio il termine di pagamento della rata (laddove non pagata) in scadenza a fine febbraio. Va ricordato come a fine maggio scada la rata successiva della rottamazione**
- **Anche il pagamento delle somme dovute per il saldo e stralcio in scadenza al 31 marzo sono dovute entro il 31 maggio 2020**

DL 18/2020

Art. 68 sospensione dei termini di versamento dei carichi

Rottamazione e saldo e stralcio :

- **Prorogato al 31 maggio il termine di pagamento della rata (laddove non pagata) in scadenza a fine febbraio. Va ricordato come a fine maggio scada la rata successiva della rottamazione**
- **Anche il pagamento delle somme dovute per il saldo e stralcio in scadenza al 31 marzo sono dovute entro il 31 maggio 2020**

DL 18/2020

Art. 83 sospensione dei termini processuali

Udienze :

Dal 9 marzo al 15 aprile 2020, le udienze sono rinviate a data da destinarsi e successiva

Termini di impugnativa :

- a) Dal 9 marzo al 15 aprile 2020 sospesi tutti i termini per il compimento di atti processuali di ogni genere (ricorsi, costituzione in giudizio, memorie, ecc.)**
- b) Per gli atti notificati dal 9 marzo 2020, il termine è differito ed inizia a decorrere dal 16 aprile 2020**

DL 18/2020

Art. 83 sospensione dei termini processuali

Circolare n. 5 del 20 marzo 2020

Ogni volta che le norme fanno riferimento al termine di presentazione del ricorso, la sospensione si applica anche in relazione a tutte le altre ipotesi quali ad esempio la presentazione dell'istanza di accertamento con adesione ovvero l'acquiescenza

Esempio :

- **Accertamento notificato 10 febbraio 2020**
- **Termine per l'impugnativa 10 aprile 2020**
- **Termine impugnativa ex art. 83 : 18 maggio 2020**
- **Entro lo stesso termine potrà essere formulata l'istanza di adesione o effettuata acquiescenza**

Cioè aggiungo in coda i giorni di sospensione tenendo conto di quelli trascorsi dalla notifica sino al 9 marzo

DL 18/2020

Art. 83 sospensione dei termini processuali

La sospensione vale anche per :

- **Costituzione in giudizio. Ad esempio per un ricorso notificato il 29 febbraio 2020 la costituzione in giudizio doveva essere effettuata entro il 30 marzo 2020 che cade nel periodo di sospensione. Quindi, si sommano i 9 giorni intercorrenti tra il 1 marzo e la data di inizio sospensione che si sommano dal 16 aprile 2020**
- **Ogni altro atto riferibile ai gradi di giudizio successivi alla CTP**
- **Costituzione in giudizio post reclamo ex articolo 17 bis dlgs. n. 546 del 1992**

DL 18/2020

Art. 83 sospensione dei termini processuali

Accertamenti con adesione in corso circolare n. 6 del 23 marzo 2020

Per le procedure in corso, l'Agenzia delle entrate tiene conto sia :

- del termine per la presentazione del ricorso che tiene conto della sospensione di 90 giorni previsti dal dlgs. n. 218 del 1997**
- del termine di sospensione previsto dall'articolo 83 che va dal 9 marzo al 15 aprile 2020**

DL 18/2020

Art. 83 sospensione dei termini processuali

Esempio di accertamento notificato il 21 gennaio 2020 ed istanza di adesione presentata il 20 febbraio 2020

- a) Il 20.2.2020 sono passati 30 gg. per la presentazione del ricorso (ne rimanevano 30)**
- b) Il 20.2.2020 iniziano i 90 gg. di sospensione previsti dal dlgs 218/1997**
- c) Dal 20.2.2020 al 9.3.2020 sono passati 17 gg. dei 90 (ne rimangono 73)**
- d) Dal 9.3. sino al 15.4.2020 sono sospesi i termini ex art. 83**
- e) Dal 16.4.2020 aggiungo 103 gg. (30 + 73) ed ho un termine finale per la chiusura dell'adesione o per il ricorso al 27 luglio 2020**

DL 18/2020

Art. 83 sospensione dei termini processuali

La circolare dell'agenzia delle entrate ricorda che :

- **Questa è una conseguenza del tutto consentita**
- **Laddove ci sia un interesse comune alla chiusura della fase di adesione la procedura potrà proseguire in forma telematica a distanza**
- **Detta procedura potrà rappresentare anche in futuro una opzione per lo svolgimento della procedura**